

Sentenza: 8 maggio 2019, n.146

Materia: trattamento economico accessorio del personale regionale

Parametri invocati: articoli 81, 97, primo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione

Giudizio: legittimità in via incidentale

Rimettente: Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania

Oggetto: legge Regione Campania 3 settembre 2002, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 16 maggio 2001 n. 7 e 11 agosto 2001, n. 10 - Disposizioni in materia di personale) articolo 2, e legge 12 dicembre 2003, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 20 - Disposizioni in materia di personale), articolo 1 comma 1, nella parte in cui il primo sostituisce il comma 2 e il secondo inserisce il comma 4 nell'articolo 58 della legge della 11 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di finanza regionale anno 2001)

Esito: fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Sintesi: La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, in sede di parificazione dei rendiconti generali della Regione Campania per gli esercizi finanziari 2015 e 2016 e, in particolare, del capitolo concernente la spesa per il trattamento accessorio del personale regionale, censura le disposizioni in oggetto in quanto rispettivamente, istituiscono un fondo per finanziare le indennità da versare al personale comandato o distaccato, in servizio presso le strutture politiche (uffici a diretta collaborazione e supporto dei Presidenti di Commissioni, dei membri dell'Ufficio di Presidenza e dei gruppi consiliari) e un ulteriore fondo per il personale in servizio presso le strutture organizzative del Consiglio regionale al fine di assegnare risorse per l'assistenza agli organi istituzionali per l'incremento dell'attività, anche connesso ai processi di riforma consequenziali alle modifiche del titolo V della Costituzione, che hanno attribuito alle Regioni nuove potestà amministrative e legislative.

Preliminarmente la Corte Costituzionale chiarisce che le norme oggetto di censura sono state abrogate dalla l.r. 6/2019, tuttavia secondo gli ordinari principi di successione delle leggi nel tempo, tale abrogazione non spiega effetti sul giudizio a quo.

Sempre in linea preliminare, viene affermata la legittimazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti a sollevare, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale, questioni di legittimità costituzionale in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l) Cost., oltre che agli articoli 81 e 97 Cost.

La Corte ripercorre la propria giurisprudenza in cui si è stata affermata la legittimazione, anche da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a sollevare questioni di legittimità costituzionale avverso *“le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari”* e da tutti gli *“altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria”* (ex plurimis, sentenze 213/2008 e 244/1995 e da ultimo, sentenza 138/2019).

Nella sentenza 196/2018, in particolare, si era riconosciuta la legittimazione della sezione regionale di controllo, in sede di parificazione del rendiconto generale regionale, a sollevare questioni di legittimità costituzionale anche in riferimento a parametri attributivi di competenza (l'articolo 117, secondo comma, lettera l, Cost.), sull'assunto che *“in tali casi la Regione manca per definizione della prerogativa di allocare risorse.”* Pertanto, *entro tali materie, non vi è intervento regionale produttivo di spesa che non si traduca immediatamente nell'alterazione dei criteri dettati dall'ordinamento ai fini della sana gestione della finanza pubblica allargata.*

Nel merito, la Consulta giudica fondate le questioni sollevate.

Secondo il rimettente si tratterebbe di fondi aggiuntivi, istituiti dalla Regione al fine di destinare risorse ulteriori al trattamento accessorio dei dipendenti regionali, con elargizioni indistinte destinate a tutto il personale comandato o distaccato presso il Consiglio regionale e a quello in servizio presso le strutture organizzative del Consiglio, sganciate da considerazioni di rendimento e comunque al di fuori di quanto previsto dalle fonti normative costituzionalmente prescritte ovvero legge statale e contratti collettivi nazionali di comparto.

L'istituzione di tali fondi è quindi illegittima perché lesiva della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.) e degli equilibri complessivi della finanza pubblica e della sostenibilità del debito, di cui lo Stato è garante e custode in rapporto agli impegni internazionali assunti, ex artt. 81 e 97, primo comma, Costituzione.

Tali previsioni, infatti, non trovano riscontro nella contrattazione collettiva nazionale di comparto, cui il legislatore statale rinvia per la determinazione e l'assegnazione delle risorse destinate al trattamento accessorio dei dipendenti pubblici, anche al fine di premiare il merito e il miglioramento delle prestazioni dei dipendenti, (articolo 45, commi 3 e 3-bis, d.lgs.165/2001.

E si pongono altresì in contrasto con la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost. in materia di ordinamento civile. A questa materia, secondo la costante giurisprudenza costituzionale si riconduce la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici, quindi anche regionali,

Secondo la Corte l'istituzione dei nuovi fondi, prevista dalle norme regionali in violazione della competenza legislativa esclusiva statale, determina un aggravio della spesa per il personale regionale che, costituisce *non già una minuta voce di dettaglio* nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma *un importante aggregato della spesa di parte corrente* (cfr. sentenza 108/2011). Tale spesa, non autorizzata dal legislatore statale e dunque non divenuta oggetto di rinvio alla contrattazione di comparto, non può trovare per ciò stesso legittima copertura finanziaria. Essa incide negativamente sull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico, in violazione degli articoli 81 e 97, primo comma, della Costituzione.

Viene dunque dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della l.r. 20/2002, nella parte in cui sostituisce il comma 2 dell'articolo 58 della l.r. 10/2001 e dell'articolo 1, comma 1, l.r. 25/2003, nella parte in cui aggiunge il comma 4 al citato articolo 58.